



ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI

[www.anci.puglia.it](http://www.anci.puglia.it)

Prot. n. 0157/24  
Bari, 25 febbraio 2025

Alla cortese attenzione del Sig.  
Presidente del Consiglio dei Ministri  
Giorgia Meloni

Al Sig. Ministro dell'Interno  
Matteo Piantedosi

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Affari  
Legislativi e Relazioni Parlamentari del  
Ministero dell'Interno  
Paolo Formicola

E p.c. Al Sig. Presidente della Giunta  
Regionale della Regione Puglia  
Michele Emiliano

**Oggetto: Richiesta di intervento per la dichiarazione di incostituzionalità della norma introdotta dall'art. 219 della Legge n. 42/2024 in materia di incandidabilità dei Sindaci**

Egregi Signori,

Anci Puglia ha preso atto con soddisfazione della posizione espressa dal Ministero dell'Interno, che ha evidenziato l'incostituzionalità dell'emendamento in materia di incandidabilità dei Sindaci, approvato in occasione della legge di bilancio 2025 dal Consiglio regionale della Puglia. In particolare, il Viminale ha correttamente sottolineato le criticità dell'articolo 219, giudicandolo incompatibile con i principi e le disposizioni stabiliti dalla legge n. 165/2014 e stigmatizzandone l'evidente "irragionevolezza".

Fin dal momento dell'approvazione dell'emendamento, Anci Puglia ha sollevato preoccupazioni circa la legittimità della norma, ribadendo l'importanza di garantire il diritto dei Sindaci di partecipare alle cariche elettive in modo equo e senza discriminazioni. A nostro avviso, l'introduzione di tale disposizione rappresenta un ostacolo ingiustificato alla partecipazione democratica, senza fondamento giuridico alcuno, che impedisce ai Sindaci di portare a termine i propri mandati amministrativi, privandoli della certezza di poter concorrere alle elezioni regionali.

Nonostante i ripetuti appelli e le richieste da parte di Anci Puglia per la revisione di tale norma, e nonostante il sostegno trasversale a tale istanza, il Consiglio Regionale della Puglia non ha ancora intrapreso alcuna azione correttiva.

Recentemente, numerose iniziative, comprese azioni legali da parte di Sindaci provenienti da tutti gli schieramenti politici e territori, hanno cercato di contrastare questa norma.



**ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI**

[www.anci.puglia.it](http://www.anci.puglia.it)

A tal proposito, ci sembra opportuno sollecitare un intervento risolutivo da parte delle autorità competenti, affinché venga tutelato il rispetto del principio costituzionale di eguaglianza e garantito il diritto di ogni cittadino pugliese all'elettorato passivo.

Alla luce di quanto esposto, riteniamo indispensabile un intervento tempestivo per risolvere le problematiche giuridiche e applicative derivanti dall'introduzione della norma regionale, a maggior ragione in considerazione dell'incognita sulla data delle elezioni regionali.

Chiediamo, pertanto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di proporre ricorso in via diretta, ai sensi dell'art. 31, commi 2, 3 e 4 della legge n. 87/1953, per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2005, come introdotto dalla modifica disposta dall'art. 219 della legge n. 42/2024, pubblicata sul BURP della Regione Puglia del 31.12.2024, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 127 Cost. e del predetto art. 31 l. n. 87/1953, chiedendo anche la sospensione degli effetti della norma in questione, come prevista dall'art. 35 della legge n. 87 del 1953, a mente del quale:

“ 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione.

In particolare, l'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 9 febbraio 2005, dispone: “Le cause d'ineleggibilità previste nel comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni. Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell'ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento”. La norma in questione si pone in palese in contrasto con:

- l'art. 3, primo e secondo comma, Cost., poiché - in deroga al principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge - pone limiti e frappone ostacoli all'accesso alle cariche pubbliche da parte dei Sindaci in carica che intendono concorrere alle elezioni regionali, estendendo la loro situazione di incompatibilità/incandidabilità oltre il limite temporale previsto dall'art. 2, primo comma, lett. b) della legge statale n. 165 del 2 luglio 2004, il quale stabilisce che le Regioni disciplinano con legge le fattispecie di ineleggibilità nei limiti dei principi statali fondamentali, tra cui il principio di: “b) inefficacia della cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato”; in tal modo la norma discrimina i Sindaci in carica nella Regione Puglia, sottoponendoli ad un regime di incandidabilità/incompatibilità più restrittivo di quello valevole a livello nazionale;

- l'art. 117, comma terzo, Cost. e l'art. 122, comma primo, Cost., per violazione del principio fondamentale suddetto dettato in una materia di legislazione concorrente - in



**ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI**

[www.anci.puglia.it](http://www.anci.puglia.it)

attuazione dell'articolo 122 Cost. - dalla norma primaria contenuta nel riportato art. 2, primo comma, lettera b), della legge n. 165/2004, secondo cui le Regioni disciplinano con legge le fattispecie di ineleggibilità nei limiti dei principi statali fondamentali;

- l'art. 51, primo comma Cost. e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto il termine per dare le dimissioni dalla carica di Sindaco stabilito in "...oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni..." e "...Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell'ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento", è un termine irragionevolmente anticipato rispetto a quello della candidatura alle elezioni regionali, poiché non appare necessario né opportuno per salvaguardare o garantire alcun diritto, essendo - al contrario - evidente che esso è diretto a restringere la platea dei soggetti candidabili alle elezioni regionali, escludendo anzitempo da essa i Sindaci in carica, che sono i concorrenti più probabili, ai quali impone - in contrasto con l'interesse pubblico al compimento del loro incarico - di operare una scelta "al buio", che è quella di indurli ad abbandonare con notevole anticipo il loro incarico nella totale incertezza circa la loro inclusione in una delle liste provinciali da presentare per le elezioni regionali da indire, col risultato che le dimissioni non sono orientate al raggiungimento di un fine pubblico, che dovrebbe essere quello di espletare il loro incarico e di rinunciarvi solo laddove vi sia la certezza di poter concorrere alle elezioni regionali;

- l'art. 53, primo comma, Cost.: per le ragioni espresse al punto precedente la norma regionale in questione si pone, infine, in pieno contrasto con l'art. 53, primo comma, Cost., secondo cui: "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge", apparendo evidente il vulnus da essa arrecato al principio democratico di libero accesso alla competizione elettorale, che dovrebbe invece favorire.

In ragione di tutte le considerazioni sin qui esposte, confidando nella sensibilità e attenzione delle SS.LL, restiamo in attesa di un cortese ed urgente riscontro, vista l'imminente scadenza dei termini previsti, e cogliamo l'occasione per porgere nostri più distinti saluti.

La Presidente Anci Puglia  
*Fiorenza Pascazio*

Il Vicepresidente Vicario  
*Michele Sperti*

I Vicepresidenti  
*Giovanna Bruno*  
*Silvana Errico*  
*Luciana Laera*  
*Onofrio Di Cillo*  
*Noè Andreano*